



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto da

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di ██████████, non costituito in giudizio;

Per la declaratoria di inefficacia ex art. 2 comma 8 bis L. 241/90 o, in subordine,
per l'annullamento – previa sospensiva

- della nota protocollo n. 0142028/2023 del 19.12.2023 del Comune di ██████████
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, con cui si è comunicato alla Società istante il parere negativo espresso dal Dirigente in data 4.12.2023 con riferimento alla procedura SCIA prot. n. 97466 dell'8.9.2023 e si è comunicato altresì, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 nonies della stessa L. 241/90, che la procedura SCIA presentata ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e i

relativi effetti vengono annullati;

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l'impugnativa della nota protocollo n. 0142028/2023 del 19.12.2023 del Comune di ██████████, con cui si è comunicato alla ricorrente il parere negativo espresso dal Dirigente in data 4.12.2023 con riferimento alla procedura SCIA prot. n. 97466 dell'8.9.2023, e ritenutane la fondatezza. Invero:

a) la ricorrente ha presentato in data 23.12.2020 CILA per interventi di manutenzione straordinaria ex art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, riguardanti l'immobile di sua proprietà sito in Brindisi Strada per Patri S.N. (ex Ferrhotel) piano S1, T, 1, 2, 3 e 4 censito al Catasto fabbricati al Fol. 54 p.lle sub 1 e 2 con destinazione d'uso: alberghi e pensioni;

b) tali lavori sono stati eseguiti in assenza di provvedimenti a carattere inibitorio di alcun tipo da parte del civico ente;

c) in fase di completamento dei lavori di cui alla suddetta CILA del 23.12.2020, la ricorrente ha inteso apportare alcune variazioni al progetto, presentando pertanto SCIA in data 8.9.2023, avente ad oggetto "*Lievi modifiche interne e delle finiture cromatiche dei prospetti*"; modifiche consistenti in una diversa distribuzione degli spazi al piano seminterrato e al piano rialzato, dovendo invece restare immutati i piani superiori;

d) in data 19.12.2023, a lavori quasi ultimati, il Comune ha emesso l'atto impugnato, con il quale ha disposto che: *“la procedura SCIA ... e i relativi effetti vengono annullati”*;

e) tale atto deve ritenersi illegittimo, atteso che:

e.1) ai sensi dell'art. 19 co. 3 l. n. 241/90: *“L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni (trenta giorni in caso di SCIA edilizia – art. 19 co. 6-bis l. n. 241/90, n.d.a.) dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ...”*;

e.2) dispone poi il successivo 4° comma del medesimo art. 19 che: *“Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies”*;

e.3) emerge pertanto da tali previsioni normative che il termine per l'esercizio del potere inibitorio in materia di SCIA è di 30 giorni decorrenti dall'avvenuto deposito della stessa. Decorso tale termine, l'Amministrazione può far uso del proprio potere di annullamento in autotutela, ma unicamente in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/90;

e.4) nella fattispecie in esame, l'Amministrazione, pacificamente decaduta dall'esercizio del potere inibitorio, ha disposto annullamento in autotutela della SCIA, in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/90, e segnatamente in relazione al profilo della comparazione tra gli interessi pubblici rilevanti nella fattispecie in esame, e quello del privato al completamento dell'opera in esame; valutazione tanto più necessaria, in quanto i suddetti lavori sono iniziati in virtù di CILA del lontano 23.12.2020, i cui effetti non sono giammai stati incisi né dall'atto impugnato, né da precedenti determinazioni dell'Amministrazione resistente, nel mentre la SCIA in esame

riguarda lavori di lievi modifiche al progetto originario (si ribadisce: giammai inciso da alcun pregresso atto e/o provvedimento del civico ente), peraltro quasi ultimati, come da relazione in atti;

f) ritenuta pertanto, per tali ragioni, la fondatezza del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

g) spese di lite secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Condanna il Comune di [REDACTED] al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in €1.500 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO